CXX.

1º TORNATA DI LUNEDI 20 GIUGNO 1887

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGONATO.

SOMMARIO. Seguito della discussione sul disegno di legge per abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri — Parlano i deputati Gallo, Mascilli, Filì-Astolfone, Chimirri e Serena.

La seduta incomincia alle 10,15 antimeridiane. Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 giugno, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge per abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per abolizione e commutazione delle decime ed altre congeneri prestazioni fondiarie.

Come la Camera ricorda, fu cominciata la discussione generale, ma non venne chiusa. Ora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Gallo.

Gallo. Farò poche osservazioni, anche per contribuire con la brevità al raggiungimento dello scopo comune, che è questo, che la discussione possa essere esaurita al più presto possibile.

Dagli oratori che hanno preso precedentemente a parlare, io ho dovuto rilevare che la questione dell'abolizione delle decime, si è presentata sotto un doppio aspetto: l'aspetto giuridico e l'aspetto politico. Di guisa che io mi proporrei di trattare prima di ogni altro la questione giuridica, riservandomi poi, se i miei colleghi me lo permetteranno, di dire anche una parola sul lato politico della questione medesima.

Non avrei avuto alcun interesse a parlare nella discussione generale, dappoichè originariamente io mi era proposto di presentare alcuni emendamenti ed aggiunte ai singoli articoli della legge. Senonchè ho preferito di parlare una volta sola invece di quattro o cinque volte alla discussione dei singoli articoli appunto per essere più breve e per annoiar meno i miei colleghi.

Vengo perciò alla esposizione degli emendamenti e delle aggiunte che intendo proporre ai singoli articoli di questo disegno di legge.

Giova osservare primieramente che io preferisco sostituire al primo articolo del disegno di legge della Commissione il primo articolo proposto dalla Commissione nella Legislatura passata, a nome della quale Commissione ebbe a riferire il mio onorevole amico Antonio Rinaldi; giacchè quell'articolo, quasi identico all'articolo primo del disegno di legge, che era allora presentato dall'onorevole Zanardelli, meglio risponde alle esigenze della materia e della legislazione. Dirò le ragioni per le quali'io ritergo preferibile quell'articolo a questo proposto ora dalla Commissione.

Da un esatto raffronto dell'un articolo con l'altro mi pare che il sistema tenuto nel disegno di legge dell'onorevole Zanardelli, presentato e riferito nella passata Legislatura, e nella relazione che l'accompagna riguardi le decime, e le altre

prestazioni senza tener conto della loro natura, ma seltanto della natura dell'ufficio per il quale vengono riscosse e vengono pagate. Questo sistema a me sembra più giusto.

Leggete invece l'articolo 1º del disegno di legge che discutiamo e vedrete che si accenna alle decime ecclesiastiche, e quindi alla natura delle decime piuttosto che all'ufficio.

L'articolo 1º del progetto presentato dall'onorevole Zanardelli, mantenuto quasi identico nella relazione dell'onorevole Rinaldi, è precisamente questo: "Le decime ad altre prestazioni che da chiunque, e sotto qualunque denominazione e modo si corrispondono, per l'amministrazione dei sacramenti, e per altri servizi religiosi ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, a qualunque persona investita di ufficio o beneficio ecclesiastico o in generale a qualsiasi ente, al demanio dello Stato, all'amministrazione del Fondo pel culto, od al regio Commissariato dell'Asse ecclestico di Roma, sono abolite senza compenso o regresso per garantia, e senza diritto agli arretrati, ancorchè si trovino convertite in prestazioni pecuniarie, ovvero convenzionalmente o giudizialmente riconosciute.

Ecco la ragione per la quale io preferisco la dizione dell'articolo primo del disegno di legge dell'onorevole Zanardelli, perchè, cioè, ritengo più opportuno che si abbia riguardo alla natura dell'ufficio pel quale la decima si corrisponde anzichè alla natura della prestazione.

Debbo aggiungere inoltre che per qualche regione d'Italia questa questione ha una certa importanza. Quando io ho sentito qui parlare nella scorsa tornata di possibili inconvenienti o danni, cui possa dar luogo l'abolizione delle decime, ho detto fra me e me: ciò che nei decreti dittatoriali del 1860 non fu ritenuto lesivo del diritto di proprietà, ciò che nel 1860 fu ritenuto come un'angheria e vessatorio, nell'anno di grazia 1887 dopo 27 anni di vita nazionale deve essere ritenuto lesivo del diritto di proprietà, e non angarico, e vessatorio? Ma dunque noi andiamo a ritroso?

Lo scopo, e la legittimità dell'abolizione delle decime mi pare assolutamente evidente; e non credo che possa essere contradetto da nessuno in questa Camera, salvo che dall'onorevole Toscanelli, il quale rappresenta un partito conservatore composto da lui solo e sostiene la legittimità delle decime e precisamente di quelle decime che si corrispondono per la natura dell'ufficio ecclesiastico, di cui i ministri del culto, abbiano o non abbiano

cura d'anime, sono stati investiti e continuano ad esserlo.

Dunque il concetto fondamentale, dal quale noi dobbiamo partire, è precisamente questo: è legittima la decima? Quando fu istituita e perchè fu istituita?

La decima fu istituita quando il diritto canonico era la massima parte, anzi, dirò meglio, l'unica parte del diritto pubblico; quando, cioè, la Chiesa aveva il dominio, non solo sulle anime, ma anche sui corpi, e quando essa metteva le mani anche sulla proprietà privata. La decima sorse spontanea, sorse volontaria come contribuzione in favore dei ministri che intendevano al culto; poi, divenuta obbligatoria ed imposta, fu riscossa in tutti i modi previsti e stabiliti dalle leggi del tempo. Ma tutto ciò dopo tanti secoli è giusto che rimanga? Tutto ciò, in forza del nostro diritto pubblico, deve ancora conservarsi? Non è uno sconcio, una contradizione, un assurdo sanzionare oggi la legittimità dell'obbligazione civile di una decima ecclesiastica?

Ecco, secondo me, la prima questione che si deve discutere. L'obbligo civile di pagare la decima sorgeva da una legislazione di cui era gran parte il diritto ecclesiastico, nè è possibile che sia mantenuto in un tempo in cui il diritto civile s'è emancipato da ogni estranea influenza.

Ma v'è un'altro lato della questione. Dopo lo sviluppo dei principii economici moderni, dopo che tutti i popoli e tutte le nazioni hanno fatto programma di svincolare e di spastoiare la proprietà privata da tutti i pesi che la gravano, che la schiacciano, è possibile che resti un'imposta proporzionale al prodotto della proprietà?

Ma questa proporzionalità si può solamente tollerare nel caso di una impesta dello Stato, appunto perchè lo Stato dà in corrispettivo quei dati servizi, dà quei tali vantaggi e quei tali beneficii i quali sono correlativi alle imposizioni; ma questo concetto non può applicarsi alle funzioni ecclesiastiche, le quali da un certo tempo sono completamente separate dall'organismo civile, e non debbono in qualunque modo essere tutelate per mezzo del pagamento di una imposta, che si riferisce al prodotto della proprietà.

Io ho sentito parlare dall'onorevole Toscanelli di un'Italia religiosa, la quale si ribellerebbe aspramente a questa legge di abolizione delle decime.

E spiacemi che l'onorevole Toscanelli non sia presente, ma voi tutti avete inteso le frasi che da lui sono state pronunciate col suo solito spirito.

L'Italia religiosa? Ma l'Italia religiosa è l'Italia del sentimento; non è l'Italia dei principii, l'Italia degli interessi; e qui non si discute che a base dei principii e degli interessi della proprietà. Ora sta anche a vedersi che cosa s'intenda per questa Italia religiosa. Se l'Italia religiosa è l'Italia delle beghine, delle pinzochere, può esser benissimo che una rivoluzione seguirà, rivoluzione da non temersi, all'approvazione del disegno di legge di abolizione delle decime. Ma se l'Italia religiosa è l'Italia dei credenti, è l'Italia di coloro che credono a un Dio eterno; è l'Italia di coloro che credono ad un mondo futuro; allora io credo che non si ribellerà alla legge di abolizione delle decime, perchè la presente legge, pur rispettando il sentimento prevalente nella maggior parte della nazione, non costituisce neanco il più lieve attentato alla credenza religiosa.

Non è lesiva di alcun sentimento, come ritenne l'onorevole Toscanelli la legge che è stata presentata per iniziativa del nostro onorevole collega Fagiuoli. Questa legge non tocca in nessun modo la religione, la rispetta anzi completamente alloraquando stabilisce una congrua pei vescovi, ed una congrua pei parroci, cioè pei ministri del culto che hanno cura d'anime. Ma a che volete che pensi una legge se non, ed esclusivamente, al servizio religioso, per la cura delle anime volendo rispettare la religione predominante presso i cittadini sui quali deve imperare? Volete che lo Stato s'ingerisca a conservare tutte quelle posizioni acquisite in altri tempi, che per il predominio d'altri principî furono costituite, e poi mantenute? Ma ciò sarebbe lo stesso che andare a ritroso degli stessi principî, ai quali la nostra legislazione si è sempre ispirata.

Dunque a me pare che nessuna contestazione debba sorgere sulla illegittimità delle decime, e quindi sulla giustizia della loro abolizione. Solamente io debbo dar ragione delle disposizioni che ho sostituite a quelle del disegno di legge, riferendomi precisamente a quello che accade nella mia regione.

In ordine alle decime in Italia avvenne ciò che è avvenuto ed avverrà in ordine a molte istituzioni. Noi abbiamo tipi completamente diversi, appunto perchè l'Italia risente ancora dei diversi dominii stranieri e nostrani, che hanno per un certo tempo oppresse tutte le parti dell'isola. Le decime sono di diversa natura a seconda delle varie regioni d'Italia ed esse variano anche da un paese all'altro. Quindi bisogna fare in modo che una disposizione generale, colla sua

locuzione, possa abbracciare tutti i diversi tipi e tutte le diverse specie di decime.

Noi, per esempio, in Sicilia, in virtù del decreto prodittatoriale del 1860, eppoi in virtù del decreto-regolamento del 1864, avemmo l'abolizione delle decime personali e la commutazione e la conversione delle decime dovute a Corpi ecclesiastici. Questa commutazione e conversione fu fatta prima da una Commissione sedente in Palermo, poi da diverse Commissioni sedenti nei vari capoluoghi di provincia. Come sia stata fatta la conversione lo sanno i miei colleghi che appartengono a quelle regioni. Quali soprusi, quali abusi si siano consumati è impossibile riferire. Quella conversione ha reso il decimatario in condizioni peggiori di quelle che prima non dovesse subire per il pagamento delle decime non convertite.

Ora a noi interessa che le decime, le quali sono state presso di noi dichiarate reali, possano non venir comprese nell'articolo 1 limitato alle sole ecclesiastiche. A noi interessa che tutte le decime che sono dovute ai ministri del culto, in ragione dell'ufficio che esercitano, e come conseguenza del còmpito che disimpegnano, debbano essere abolite. A noi interessa che sia mantenuta l'aggiunta che era consacrata nell'articolo 1 del progetto dell'onorevole Zanardelli, e che fu conservata in quello della Commissione, cioè, che "tutte le decime sono abolite non ostante che fossero convertite in prestazione pecuniaria, ovveroriconosciute convenzionalmente ogiudizialmente; appunto perchè la legge debbe avere effetto retroattivo, e non ostante che siasi fatta la conversione in virtù del decreto prodittatoriale e del decreto-regolamento del 1864 devesi sempre applicare la nuova legge dell'abolizione.

Relativamente a questo punto io propongo la soppressione dell'articolo 6, poichè quando nell'articolo 1 è previsto il caso dell'abolizione delle decime, nonostante che siano convertite e commutate in danaro e riconosciute da convenzioni o da sentenze, a me non preme che poi si aggiunga che "le disposizioni della presente legge saranno applicabili anche alle decime convertite in Sicilia. "

Mi parrebbe una locuzione poco esatta quella dell'articolo 6, poichè quasi si direbbe che la Sicilia non fosse in Italia, tanto da sentirsi il bisogno di dichiarare che una legge si applica anche alla Sicilia.

Vivo sicuro adunque che anche voi riterrete opportuno che nell'articolo 1º sia aggiunto quell'inciso che si trova nell'articolo 1º del progetto Za-

nardelli, poiche parlando delle decime anche convertite o commutate, e riconosciute giudizialmente o convenzionalmente, si provvederebbe alla bisogna.

Passo di volo sull'articolo 2º, per il quale ho proposto una semplicissima aggiunta. Naturalmente la diversità tra l'articolo 1º e il 2º è questa: che nell'articolo 1º si stabilisce l'abolizione delle decime, ma si mantiene il diritto alla riscossione della decima fino a quando gl'investiti dei benefizi ecclesiastici si manterranno in vita, o per una causa qualunque non cesseranno di averli: nell'articolo 2º si fa un'eccezione a favore di coloro i quali devono sempre godere di una congrua, per i vescovi di lire 6,000, per i parrochi di lire 800. Ora mi pare che la frase così generica adoperata nell'articolo 2º: i ministri del culto aventi cura di anime, possa produrre un grave danno all'amministrazione del Fondo del culto, a peso della quale è stata posta la congrua delle 6,000 lire per i vescovi e delle 800 lire per i ministri del culto aventi cura d'anime; di maniera che desidererei si dicesse invece: " ministri del culto aventi individualmente cura d'anime. " Perchè in molte parti d'Italia esistono le parrocchie coadiutorie, i capitoli cattedrali con collettiva cura d'anime, ed essendo stato questo concetto della collettività della cura delle anime sanzionato dall'autorità giudiziaria, io prevedo il pericolo che in avvenire si possano presentare dieci o dodici canonici, precisamente il numero stabilito dalla legge, sostenendo che hanno la cura delle anime, ognuno per tutti e tutti per ognuno collettivamente; ed allora l'amministrazione del Fondo del culto verrebbe ad essere gravata di 12 o 10 congrue invece di una; mentre mi pare invece che, mettendo la parola individualmente, questo pericolo verrebbe interamente remosso. Chiunque sia investito di un benefizio qualunque, che eserciti la cura delle anime debbe avere la congua che gli spetta, ma non si debbe questa congrua estendere a tutti coloro i quali possono avere collettivamente, in virtù dei titoli di fondazione, cura di anime.

In ordine all'articolo 3º io aveva accettato lo emendamento che era stato proposto l'altro giorno dall'onorevole Di Camporeale e aveva fatto mia la proposta di sopprimere l'inciso che si riferisce alla riduzione del decimo. Ond'è che io propongo di togliere le seguenti parole: "non potranno per l'avvenire riscuotersi in misura eccedente il decimo del reddito dei fondi. "Così son d'avviso che tutte le censure fatte all'articolo 3º non meriterebbero più una grande importanza. Se non che fra la mia proposta e quella dell'onorevole Di Camporeale c'è questa differenza: che mentre nella proposta del-

l'onorevole Di Camporeale si dice: potranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro, nella mia si dice: dovranno commutarsi in canoni fissi; n dappoichè il principio della obbligatorietà (e perciò il dovranno) è stabilito dalle leggi precedenti del 1873 e del 1879; e noi, in questo modo, l'applichiamo anche nella presente legge.

Io non discuto sull'ultima mia proposta relativa all'articolo 6, appunto perchè, in occasione della discussione dell'articolo primo, io ho dovuto dire quali siano i motivi, pei quali ne propongo la soppressione.

Debbo dichiarare però che io, all'articolo 6º soppresso, o che confido che la Camera sopprimerà accogliendo la mia proposta, desidererei sostituire l'articolo seguente: "Le leggi ed i decreti contrari alla presente legge sono abrogati.

È la consueta formula che si suol mettere in fine di ogni disegno di legge. È qui c.ò m'interessa maggiormente, appunto perchè in virtù di molti decreti, in Sicilia si sono fatte le conversioni; è in virtù di qualche decreto, che in Sicilia si è stabilita la giurisdizione speciale delle Commissioni dei capoluoghi di provincia; e quindi, ora, venendo una disposizione generale, la quale, precisamente con l'articolo 1º provvede a tutto, e prevede tutti i singoli casi, e tutte le singole specie delle decime, è necessario che cessi anche questo privilegio, che tanto dannoso è riuscito alla regione nella quale io son nato.

Così mi pare di avere esaurito la parte giuridica della questione. Mi permettano ora di dire una parola sulla parte politica.

Io non so qual concetto abbia l'onorevole mio amico Toscanelli della separazione della Chiesa dallo Stato. Fatto sta, che il concetto, che è stato da lui posto nell'ultima tornata, mi è parso, a chiamare le cose col loro nome, un po' strambo. Non ho nessuna esitazione a parlare di stramberia, più che di inesattezza, come sarebbe mio dovere, dappoichè imito così il linguaggio dell'onorevole Toscanelli, il quale ha chiamato sproposito ciò che, tutto al più si poteva chiamare errore.

Presidente. E si deve chiamare così!

Gallo. A me è parso adunque che l'onorevole Toscanelli, che mi gode l'animo di vedere ora presente, non avesse un concetto chiaro della separazione della Chiesa dallo Stato. Come intende egli questa benedetta separazione?

Egli, che è toscano, egli che ha fatto tante questioni per cercare in un dizionario se vi esista la parola terraggere, egli che in virtù del suo luogo natale e delle cognizioni profonde che deve avere della sua lingua, ha scambiato il quartese per il

quarto del prodotto, mentre non è invece che il quarantesimo, mi parla poi di separazione in un significato completamente diverso da quello che risulta dall'uso della lingua nostra.

Se per separazione della Chiesa dallo Stato, si dovesse intendere ciò che egli vuole intendere, oh! allora metteremmo lo Stato da una parte e la Chiesa dall'altra; si vedrebbero sempre, e non si toccherebbero mai. Secondo l'onorevole Toscanelli, separare significa più che dividere: significa creare un abisso fra una cosa e l'altra.

Egli, appunto perchè si ripromette la così detta indipendenza della Chiesa, è naturale che debba volere la separazione intesa in quel modo; ma, finchè la nostra lingua sarà la nostra lingua, e il nostro diritto pubblico sarà il nostro diritto pubblico, la separazione tra lo Stato e la Chiesa è qualche cosa di diverso da quello che presume e dichiara l'onorevole Toscanelli.

Al di fuori dello Stato non c'è nulla; la Chiesa, come consociazione religiosa, è dentro lo Stato. La differenza tra il diritto pubblico vecchio e il diritto pubblico nuovo, onorevole Toscanelli, è precisamente questa: che, prima, lo Stato si aggirava nella immensa cerchia d'azione della Chiesa universale; oggi, in vece, la Chiesa si aggira nella cerchia d'azione universale dello Stato: perchè dello Stato che è la imminenza del potere sociale, nulla deve essere al di fuori; tutto deve esser dentro. Quindi, la Chiesa è un circolo concentrico dentro il circolo dello Stato. Si è sepa rata la Chiesa dallo Stato; ma non si può separare lo Stato dalla Chiesa. Si è separato lo Stato dalla Chiesa, appunto perchè, prima, la Chiesa era tutto; ora, è semplice consociazione religiosa, e, come tale, deve esser mantenuta e rispettata dallo Stato. Non si può separare completamente la Chiesa dallo Stato: perchè lo Stato, il quale è il tutto, debbe curare la parte, che è la Chiesa, per esser deferente al sentimento religioso dei cittadini che governa. È precisamente da questo punto di vista, che debbe intendersi la separazione fra la Chiesa e lo Stato. E, quando il conte di Cavour proclamò quella formula che l'onorevole Toscanelli ha indicato: cioè, libera Chiesa in libero Stato; intendeva precisamente dire questo: che la Chiesa deve esser libera, come consociazione religiosa, nell'esercizio del suo ufficio, dentro il libero Stato.

Al di fuori dello Stato non deve restar nulla; la Chiesa, dunque, deve muoversi dentro i confini dello Stato. (Benissimo!) Intesa in questa guisa la separazione fra la Chiesa e lo Stato, comprenderà bene l'onorevole Toscanelli, che una gran

parte del suo edificio cade; e, quando egli, nella scorsa tornata, arrivò sino al punto di dire (e ciò mi parve melto esorbitanto) che questo disegno di legge contradice al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, egli non faceva che dedurre, logicamente, un errore dalle sue premesse. Egli si lagna che qui è mantenuto il rapporto tra la Chiesa e lo Stato, mentre egli tra separati non sa, non vuole, non deve concepire rapporti. Oh! bella! se i rapporti non li hanno i separati, onorevole Toscanelli, chi li avrà mai? I non separati non potranno averli certamente, perchè tra i non separati non ci è rapporte, ci è identità; i rapporti sorgono necessariamento tra i separati; ed allora cominciano i rapporti tra lo Stato laico e la Chiesa, quando lo Stato si separa dalla Chiesa. Semplice separazione non è divisione; se fosse una divisione condurrebbe a quella indipendenza della Chiesa, alla quale l'onorevole Toscanelli aspira, mentre invece la separazione conduce all'indipendenza dello Stato, pur mantenendo, per quanto riflette il servizio religioso, piena e completa libertà alla Chiesa.

L'onorevole Toscanelli ieri l'altro, non so se con melto o con poco spirito, faceva la biografia dei nostri ministri; ed arrivato all'onorevole Zanardelli che è il solo ministro che oggi sia presente, ebbe a dire che egli si è addormentato durante la monarchia di luglio, e si è poi svegliato nel 1887.

Questo, secondo me, non è vero; mi parrebbe invece cosa migliore che quella idea si applicasse all'onorevole Toscanelli, dicendo che egli si è addormentato sotto papa Ganganelli, e si è svegliato sotto papa Pecci. (*Harità*) Allora aveva al capezzale la teologia di San Tommaso, ora vi ha trovato la sociologia dello Spencer; allora leggeva gli inni del Borghi e del Manzoni, ora invece ha trovato l'inno a Satana del suo avversario nelle ultime elezioni. (*Harità*).

Veda l'onorevole Toscanelli come i tempi sono cangiati; come molti passi si sono fatti; e che non per nulla abbiamo subìte due rivoluzioni e 27 anni di vita libera sono passati sul nostro capo (Bene!).

All'argomento addotto poi dall'onorevole Spirito, il quale mi è parso (voglio chiamar la cosa col suo nome) infelice, devo anche una parola di risposta.

L'onorevole Spirito ha dichiarato che questo disegno di legge è inopportuno, è impolitico, perchè la grande maggioranza della nazione vuole la conciliazione con la Chiesa.

Io non so se la grande maggioranza voglia la conciliazione; io non sono uso a parlare in nome di maggioranze quando il parere di queste mag-

gioranze esplicitamente non mi risulta. La mag gioranza del paese è rappresentata dalla maggioranza della Camera. Ma la maggioranza della Camera su questo punto non si è pronunziata. Non parliamo dunque di maggioranze, parliamo piuttosto di desideri individuali, personali.

Ed io posso, anzi debbo rispettare il desiderio personale dell'enorevole Spirito.

Egli crede adunque che questo disegno di legge sia inopportuno, in questo periodo, in questo momento, in cui si tratta, o si pretende che si tratti della conciliazione col Vaticano. Invece io credo che sia inopportuno e impolitico l'argomento dell'onorevole Spirito.

Egli non ha visto il lato opposto, il rovescio della medaglia. Egli non ha visto che dal momento in cui la sua eccezione, chiamiamola così, è stata posta sul tappeto della discussione, è no stro dovere votare il presento disegno di legge.

Si può, come ha fatto l'onorcvole Tescanelli, combattere un disegno di legge; ma non affermare che sia impolitico e inopportune solo perchè ripugna alle possibili trattative di conciliazione che noi faremmo col Vaticano.

Se per un momento potesse avere il vostro suffragio l'idea enunciata dall'onorevole Spirito, voi dareste alla conciliazione l'aspetto puro e semplice di una transazione; e facendo uno strappo oggi al vostro programma, vi mettereste nella via di farne degli ulteriori; e allora il vostro pregramma liberale andrebbe barbaramente dilaniato, e quelli che hanno creato il dissidio per avere la conciliazione, vincerebbero anche qui dentro, come ieri alle urne comunali vinsero completamente. (Approvazioni).

La questione è ben altra. Allorquando io sento e dall'onorevole ministro dell' interno e da uno dei nostri colleghi dichiarare alla Camera che in ogni caso, trattandosi di conciliazione, il territorio dello Stato resterà intatto, e che quindi nulla c'è a tomere; io sento in me allora suscitare un sentimento insieme di dispetto e di rabbia.

Io non debbo, noi non dobbiamo considerare solamente il territorio nazionale: dobbiamo considerare quel patrimonio d'idee che noi abbiamo portato e svolto a Roma.

Guai se l'unità nazionale si intendesse unicamente come unità territoriale! Non resterebbe che un vuoto immenso, una astrazione. Questa unità bisogna intenderla in modo diverso: c'è l'idea dello Stato laico, in nome della quale abbiamo fatto la rivoluzione, abbiamo compiuto l'unità nazionale; e c'è l'idea della libertà delle coscienze,

che fa parte integrante del programma di tutti i partiti.

Ebbene, che cosa sarebbe la sola unità materiale del territorio, quando non ci fosse l'unità spirituale e intellettiva, la quale deve essere la nostra mira, deve essere il nostro obiettivo precipuo?

L'onorevole Toscanelli...

(Interruzione dell'onorevole Bonghi).

Presidente. Onorevole Bonghi, non interrompa, la prego.

Gallo.... Ciò che vorrebbe l'onorevole Bonghi si vedrà dopo; intanto mi ascolti con quell'attenzione con la quale io l'ho sempre ascoltato.

L'onorevole Toscanelli l'altro giorno, discutendo di politica e di storia, in occasione della discussione generale sui provvedimenti finanziari, ebbe a dire che egli, invece della monarchia dei plebisciti, accetta la monarchia delle tradizioni.

Onorevole Toscanelli, la nostra monarchia non ha che una sola tradizione: quella del valore; e le tradizioni alla De Bonald e alla Demaistre, non le ha mai avute, nè le avrà.

C'è una tradizione del valore che va da Umberto Biancamano per Emanuele Filiberto, fino a Vittorio Emanuele II e ad Umberto I; questa è la tradizione della monarchia Sabauda.

La monarchia tradizionale, legittimista, in senso classico, com'egli la intende, presso di noi non è possibile; la nostra è la monarchia della sovranità popolare (Benissimo!).

E quando il Re dichiarò Roma intangibile, non intendeva alludere solamente al territorio, che già s'intende debba restare intatto. Egli intendeva dire che intangibile dev'essere tutto ciò che noi abbiamo portato a Roma, e che a Roma dobbiamo mantenere.

Io ho quasi finito; rammenterò solo all'onorevole Toscanelli, il quale ha combattuto questo disegno di legge, che noi che siamo venuti a Roma
per fare una Roma costituzionale ed italiana, seguendo le sue idee, correremmo rischio di fare
invece un'Italia apostolico-romana. E che cosa
avverrebbe di noi se per un momento potessimo
rallentare i freni, non nella lotta, chè lotta noi
non abbiamo mai fatta, ma nel seguire la nostra
via senza debolezze, senza rilassamenti? Sarebbe
quindi un grande errore se oggi non venisse approvata la legge sull'abolizione delle decime; dopo
che qua dentro si è detto che questa legge è inopportuna ed impolitica.

Per tutte queste ragioni, adunque, io domando che i miei colleghi votino questo disegno di legge

che giuridicamente è incrollabile, e che politicamente ha una grande importanza che fino a ieri forse non aveva (Bravo! Bene!).

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha domandato di parlare per fatto personale. Ma converrà che aspetti.

Toscanelli. Non vi ho nessuna difficoltà.

Bonghi. Domando di parlare sull'ordine della discussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. È stata domandata la chiusura della discussione generale. Domando se è appoggiata. (È appoggiata).

Chimirri. Chiedo di parlare contro la chiusura. Presidente. Parli pure.

Chimirri. Onorevoli signori, io prego la Camera di non voler chiudere questa discussione. È una questione che si trascina dinanzi al Parlamento fino dal 1864. Implica problemi gravissimi, e lo dimostrano i vari disegni di legge che i vari ministri hanno portato dinanzi alla Camera senza condurli in porto; lo dimostra la disparità dei vari disegni di legge, e i criteri che furono segulti da vari oratori. E volete che in una questione così ardua, in una questione così spinosa che tocca diritti privati, che tocca interessi costituiti, ci si chiuda la bocca e non si possano esprimere qui le nostre opinioni? (Bravo!) Io credo che la Camera non commetterà un atto, che sarebbe un atto di violenza. Prego quindi la Camera di voler continuare la discussione. (Bravo!).

Presidente. Metto a partito la chiusura. (Nessuno si alza — Ilarità).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mascilli.

Mascilli. Io ho chiesto di parlare, perchè cen grandissima sorpresa (siccome le condizioni mie di salute non mi permettono di assistere sempre alle sedute della Camera) entrato in quest'Aula sono venuto a conoscere, ciò che non avrei mai immaginato, cioè che una legge di codesta importanza si discuteva in famiglia in sedute mattutine. (Oh! oh!)

Voci. Fu già deliberato.

Mascilli. Ora io non entro in nessuna delle questioni in cui sono entrati molti miei colleghi, e molto meno nella questione politica, perchè a dire il vero, ogni qualvolta sento parlare di politica in questa Camera, mi viene la pelle d'oca. (*Ilarità*).

Sì, sì! Dappoiche noi abbiamo commesso i più gravi errori di economia pubblica e di finanza, perche abbiamo voluto subordinare tutte le questioni alla politica; mentre io ritengo che sono le quistioni finanziarie ed economiche quelle che ri-

solvono buone parte delle quistioni politiche; giacchè non so se sarebbe sana pelitica quella di gravare troppo le popolazioni ovvero di sanzionare delle grandi ingiustizie.

Ad ogni modo, io ricordo che nel 1873, quando fu discussa e votata la legge per la commutazione delle decime feudali, la Camera aveva la medesima tendenza di ora, cioè di fare delle grandi innovazioni.

E mentre con quella legge, non si voleva raggiungere che uno scopo eminentemente economico, quello di dare ai fondi la libera circolazione sciogliendoli dalle pastoie delle prestazioni exfeudali, la legge stessa fu fatta in modo che, quando si andò all'applicazione, si vide che si sarebbero verificate le più manifeste ingiustizie.

E quindi ei fu bisogno di proroghe, per dar tempo a discutere una proposta d'iniziativa parlamentare diretta a modificare la legge del 1873. E, quando questa proposta fu presentata, l'onorevole Mancini, che ne vide l'importanza, senza punto opporsi a che fosse presa in considerazione, mostrò grande desiderio che fosse ritirata, promettendo egli di presentare un disegno di legge che modificasse la legge del 1873, e nel tempo stesso contenesse disposizioni per l'abolizione delle decime sacramentali, ed altre prestazioni.

In fatto fu presentato il disegno di legge dall'onorevole Mancini, ma esso incontrò molte difficoltà. E le disposizioni che conteneva il disegno presentato dall'onorevole Mancini, su per giù erano le stesso che ora vediamo in questa legge, che si sta discutendo con tanta celerità. Comunque sia, dopo avere incontrati gravissimi ostacoli negli Uffici, il ministro Conforti, che successe al ministro Mancini, parecchie volte fu chiamato dalla Commissione della quale io faceva parte, per discutere le gravi difficoltà che la legge presentava, e finalmente si dovette decidere a stralciare tutte le disposizioni risguardanti la commutazione delle decime ex-feudali dalle altre disposizioni, che sono quelle che oggi vengono in discussione, per formare un disegno di legge separato.

Ho voluto dir questo per mostrare alla Camera che questa legge, che noi riteniamo oggi di così poca importanza da poterla discutere nelle seduto mattutine, ha incontrato sempre gravi ostacoli ogni volta che fu presentata al Parlamento.

Ora io vorrei fare una proposta, nella quale so che mi sarete forse tutti contrari: ma nonostante non voglio avere il rimorso di non averla fatta.

Noi, quando discutiamo leggi che riguardano

molti interessi particolari, spesso non sappiamo quali ostacoli possa incontrare poi l'applicazione di queste leggi. Ed io dico: perchè in certi casi non andiamo più adagio? Perchè non sospendiamo per adesso questa leggo?

Voce. Son dieci anni che è presentata. (Interruzioni).

Mascilli. Tutti hanno il diritto di dire la loro opinione, lasciate che io pure dica la mia!

Presidente. Parli, parli, onorevole Mascilli.

Mascilli. Io desidererei appunto che per ora almeno si dicesse: " la legge del 1873 modificata nel 1879 viene estesa a tutto il regno, per tutte le prestazioni e per tutte le decime di qualunque genere. ",

Con questa disposizione voi otterreste il supremo vantaggio che noi dobbiamo desiderare nell'interesse generale e cioè: di dare ai fondi la libera circolazione, sciogliendoli dalle pastoie, da cui sono oggi gravati rendendo obbligatoria la commutazione.

Votata oggi dal Parlamento questa proposta, ne verrà la necessaria conseguenza che, quando gli interessati dovranno procedere alla commutazione, sarà allora il momento di vagliare le mutue ragioni delle parti e conoscere se la prestazione debba essere conservata od abolita.

Fra le contraddizioni e gli assurdi di questa egge noto la disposizione la quale dice: " che quelle prestazioni, le quali sono passate in mano dei terzi debbano essere rispettate, mentre non so comprendere come un diritto illegittimo, un diritto che non esiste possa poi diventare legittimo ed esistente solo perchè è passato nelle mani dei terzi.

Adunque pregherei il ministro di voler fare per ora un primo passo, cioè, di rendere obbligatoria la commutazione di tutte queste prestazioni, vale a dire estendere a tutte queste prestazioni la legge del 1873; quando poi si verrà ad eseguire le commutazioni allora si potrà con cognizione di causa proporre altra legge che sia giusta ed opportuna.

Ed in questi sensi io presento la seguente proposta:

"La legge del 19 giugno 1873 modificata con l'altra del 29 giugno 1879 per la commutazione delle decime ed altre prestazioni nelle provincie napoletane è estesa a tutte le provincie del Regno e per tutte le prestazioni fondiarie.

Non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole

Luzi. Io mi riservo di parlare sugli articoli,

perchè vorrei sentire l'opinione dell'onorevole Bonghi e di qualche altro che non so dove vadano a parare. (Si ride).

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Filì-Astolfone.

Fili Astolfone. Io non tedierò a lungo la Camera. Gli emendamenti che ora ha svolto l'onorevole Gallo portano anche la mia firma, essendo stati discussi e concordati insieme, faciliteranno quindi di molto la mia parte, e mi consentiranno di essere assai breve.

Ma, poichè piacque all'onorevole Toscanelli di tirarmi nella discussione io mi sento in obbligo di fare qualche osservazione.

Come va, egli ha detto, che io membro del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, in seno alla Commissione non abbia rilevato le conseguenze finanziarie alle quali per questa legge il Fondo modesimo verrebbe esposto?

E come va, egli ha soggiunto, che io non ho altresì osservato che per questa legge il Fondo del culto non potrebbe adempiere agli scopi della sua istituzione con danno non solo dello Stato, ma altresì dei comuni?

Io farò all'onorevole Toscanelli brevi risposte, non credendo per altro addentrarmi nella discussione, e non volendo invadere nè il campo del relatore, nè quello del ministro, che debbono sostenere il disegno di legge.

Io non ho creduto oppormi al disegno di legge sull'abolizione delle decime, perchè sono stato e sono un propugnatore caldo e convinto di quel principio che ormai informa tutto il nostro diritto pubblico, di liberare cioè le proprietà da ogni vincolo, che, ostacolandone il libero movimento, le rinvilisce.

Sono stato poi, e sono favorevole al disegno di legge perchè si tratta di togliere con esso balzelli che, imposti dalla pietà dei fedeli nei primordi in cui la Chiesa si gloriava di essere povera, per il mantenimento del culto, ormai, per le mutate condizioni economiche della stessa chiesa, e per le soverchie pretese e vessazioni sono divenuti incompatibili coi nuovi tempi.

Caldeggio poi l'abolizione completa, assoluta, senza far conto di quelle artificiali distinzioni che la vessazione stessa, la strapotente influenza che ha esercitato il clero, sopra ogni ordine di magistratura ed ogni maniera di Governo hanno introdotto, a danno di popolazioni industri; le quali, sebbene devote, pure si sono rivoltate alle coazioni imposte alle loro coscienze, ed agli atti di arbitrio di violenze e di spogliazione che, in nome

della religione da secoli hanno fatto strazio d'ogni legge, e d'ogni morale.

Non mi sono opposto a questo disegno di legge, onorevole Toscanelli, perchè ho creduto, e credo tuttora che sia questione di giustizia di stributiva il non negare a quelle provincie del regno che sono ancora sotto il flagello di un balzello condannato dalla ragione, e dal diritto quel qualsiasi beneficio che non foss'altro sta nel proclamare il principio di vedere proscritte, ed abolite le decime.

E perchè infine, dopo aver abolite tutte le decime exfeudali, ed altri tributi che la civiltà ha dovuto man mano cancellare dalle sue leggi come l'ultima dolorosa traccia di funesti ricordi, sarebbe ingiusto ed assurdo lasciare sussistere quelle che sono effetto della più intollerabile imposizione!

E non m'impone, o signori, il timore che la esperienza fatta nella Sicilia, ove di nome soltanto furono abolite le decime personali, possano e debbano rendere vani anche i benefici effetti che da questo disegno di legge ci ripromettiamo, però che esso almeno rimarrà una solenne protesta contro la interpretazione data al decreto del 4 ottobre 1860, e dell'incostituzionalità del decreto del 1864, che volle farne rivivere gli effetti a danno dei poveri fedeli, ed a favore di tutt'altri che i bisognosi partecipanti.

Rimarra, o signori, a protesta contro le violazioni di ogni forma e di ogni criterio, gli eccessi di potere di Commissioni, che non avevano ne il diritto, ne la competenza, ne la capacità di giudicare dell'indole, e della natura d'un balzello che si riscuote sul lavoro, e sulla industria applicata alla terra epperciò sulla persona, e che, contro ogni precetto di sana morale, e d'ogni sentimento spontaneo della coscienza, impone la peggiore delle costrizioni!

Ecco, onorevole Toscanelli, le ragioni per cui sono stato, e sono favorevole alla legge, e se debbo dolermi di qualche cosa, è che essa non sia abbastanza radicale, e non tagli corto a tutti i sottintesi, i sofismi, le interpretazioni capziose, ed a tutte indistintamente le prestazioni che si riscuotono sotto il nome di decime; sono favorevole ad una legge che, lungi di sanzionare la spogliazione, o il furto come con linguaggio che non qualifico piacque dire all'onorevole Toscanelli, a mio modo di vedere, reintegra invece le sostanze che in nome della ragione divina sono state o tolto, o quanto meno menomate.

Maè poi vero, onorevole Toscanelli, che si vuole giungere ad una spogliazione?

Si è Ella reso abbastanza conto dei precedenti

da non avere dimenticato la storia del nostro diritto ecclesiastico?

Si è Ella dimenticato che le decime derivanti ex jure pietatis, in difetto di congrua, non possono più sussistere dal momento che, diffuso il cristianesimo, i ministri della Chiesa, dimentichi dei precetti: "Manducate quae apponuntur vobis, ne "Nolite possideris, nominciarono ad acquistare, ed a formarsi vistose rendite?

Ma non possiamo noi invocare il dispaccio del 17 marzo 1774 per il quale è detto che le decime servir dovendo al mantenimento delle chiese, cessar dovessero quando esse di congruo sostentamento fossero provvedute?

E non possiamo ricordare quello del 1759, che venne esteso da quello del 20 gennaio 1772, nel quale, ribadendosi la stessa disposizione, fu aggiunto che venivano eccettuate le sole decime dominicali, e quelle costituite in titolo, cioè: "Feuda cuncessa ad decimos, ", escluse tutte le altre, imponendosi ai comuni di provvedere alla congrua dei parroci che si fissava in ducati cento?"

Questi sovrani dispacci erano l'eco dei provvedimenti dati dai principi d'Europa e dal Concilio Tridentino, il quale stabilì che fosse provveduto all'assegnazione della congrua, e che questa si fondasse sopra cosa certa. D'onde il dettato dei Sinodi e Principi: Partem assignant sed certam et determinatam pecuniae summam pendendam.

Questo voto era universale tanto che formarono oggetto del Concordato del 1818, all'articolo 7 del quale si legge: "Le Parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua avranno un supplemento di dote, ecc., congrua che, come si disse, fu posta, ed è sopportata ancora da gran parte dei comuni del regno.

Ora, onorevole Toscanelli, che cosa Ella vede di più in questa legge che non si contenga nei dispacci provenienti di quei Re cattolici, che sancendo il concordato col Concilio di Trento, e coi Sinodi non intesero certo di canonizzare nè una spogliazione, nè un furto?

Che cosa contiene di più la legge in discussione al di là degli altri provvedimenti legislativi di abolizione in altre parti del regno anche nella sua Toscana pel decreto Ricasoli emanati?

Cred' Ella che in pieno secolo decimonono il solo ricordo che la decima si esigeva sulle cose più turpi, anche negli uomini sinceramente timorati, non debba destare sentimento di disgusto, e riprovazione? Ma via, finiamola con le esagerazioni, perocchè compromettono anche le migliori cause!

A noi nella Sicilia la legge appare monca, ed

insufficiente, perchè l'esperienza che abbiamo fatto dei provvedimenti abolitivi è abbastanza dolorosa; epperò con gli emendamenti proposti vogliano che, una buona volta la legge abbia carattere generale, che nella sua applicazione non si risolva in quelle amare delusioni che con grave danno abbiamo dovuto sperimentare nella stessa Sicilia, ove fra l'altro il decreto Proditattoriale del 4 ottobre 1860 ci ha lasciato in balia alle influenze dei partecipanti, all'arbitrio, alla ignoranza delle Commissioni, ed alla complice condiscendenza anche di certi reggitori di Provincie perfino cinicamente indifferenti allo sconcio di vedere esposte a diverso trattamento le popolazioni della stessa provincia, e magari dello stesso circondario, come, per esempio, Sciacca, e Girgenti.

Usciamo adunque una buona volta da un regime eccezionale, e rientriamo in quello del diritto comune. Sarebbe odioso, e strano che la Sicilia dovesse rimanere in uno stato di cose che con la coscienza pubblica ha sollevato altresì quella dei corpi morali costituiti, ed al quale non può, nè deve ulteriormente sottostare. È questione non solo di equità, ma di stretta e rigorosa giustizia.

Ma, facendoci più davvicino all'esame della legge, domandiamo: Con essa veniamo a pregiudicare i diritti dei privati, o del culto? No, o signori, noi non lediamo alcun diritto privato, noi non veniamo a ferire alcun interesse del culto.

Non lediamo diritti acquisiti, perchè la legge sottoposta al vostro esame rispetta perfino qualche cosa che non avrebbe dovuto rispettare: ed è il diritto dei terzi per quelle decime che contrattualmente sono passate in loro potere. La legge, ossequente al principio di rispettare gli acquisti con giusto titolo, ed in buona fede, li riconosce, e fa per essi un'eccezione; eccezione, o signori, che perfino potrebbe sembrare una ingiustizia, se non fosse che la precipua ragione dell'abolizione delle decime manca per avere perduto il suo originario carattere col passaggio in mano dei terzi; e che si vuol evitare d'altronde la via che verrebbe ad aprirsi a serie, lunghe, inevitabili contestazioni coi privati, col Demanio e col Fondo culto.

Non lede poi l'esercizio del culto a cui provvede conservando il diritto di percepire le decime agli attuali investiti; ed in una parola, pure abolendo le prestazioni che si riscuotono sotto qualsiasi denominazione di decima, la legge provvede anche per l'avvenire all'esercizio del culto, e assicura i diritti acquisiti.

Ecco in poche parole la sintesi della legge. Male condizioni economiche del Fondo pel culto possono consentire il nuovo onere che gli si vuole addossare?

A questa interrogazione dell'oncrevole Toscanelli non credo di avere una speciale competenza per rispondere, perchè le condizioni finanziarie del Fondo pel culto a lui, al pari di me deputato, sono note, ed emergono dalla relazione del direttore generale, da quella della Commissione di alta sorveglianza, ed infine da quella parlamentare del bilancio di previsione testè discusso, ed approvato dalla Camera.

Quindi ognuno di noi con tali documenti in mano può rispondere con cognizione di causa alla domanda. L'essere membro del Consiglio di amministrazione non attribuisce cognizioni speciali, o maggiori, tranne quelle derivanti dal movimento contenzioso ed amministrativo di tutti gli affari che vengono sottoposti al Consiglio.

Del resto io posso aggiungere che il Consiglio di amministrazione non è stato chiamato a pronunziarsi, o almeno io lo ignoro.

A tutti sara facile comprendere che il Fondo per il culto non può non risentirne qualche conseguenza, ma l'onere, di fronte ai beneficii che deriveranno alla generalità dei soggetti alle decime, si può ritenere assai lieve, perocchè ormai portando i supplementi di congrua a lire 600 ben poco ci rimane a raggiungere il massimo limite delle lire 800, ed in quanto ai vescovi pochissimi, o quasi nessuno, ha una congrua inferiore alle lire 6,000.

Ma l'onorevole Toscanelli ha soggiunto che i comuni potranno risentirne danno.

Se l'onorevole Toscanelli vorrà considerare la distinzione del patrimonio del Fondo per il culto in regolare, e laicale, potrà di leggeri rilevare che i comuni a loro volta, per questa ultima parte ne sentiranno qualche conseguenza, perocchè è evidente che essi conseguiranno più tardi il quarto ad essi spettante e l'avranno in certo modo falcidiato; ma d'altro canto è da osservare che il maggior danno essi lo hanno avuto dalla legge del 1867 sulla tassa straordinaria del 30 per cento, e di altri oneri a cui con quella ed altre posteriori leggi furono sottoposti, e che lor malgrado hanno dovuto, e devono sodisfare.

È dannoso ai comuni delle provincie meridionali specialmente, perche essi sostengono il peso delle congrue, o spese di culto che vogliano chiamarsi, delle quali dovrebbero ormai essere sollevati: ma, o signori, come è possibile che una legge non turbi, o ferisca qualche speciale interesse? Bisogna guardare più in alto, al bene dell'universalità che politicamente giustifica il

provvedimento, e considerare che il nostro qui è ufficio di legislatori, e non di magistrati.

Ora l'onorevole Toscanelli mi permetta di dirgli che tutto il suo discorso è stato fuori di proposito, perocchè egli ha mostrato di avere un concetto diverso del nostro nel modo di considerare lo Stato odierno in rapporto alle mutate condizioni sociali, ed all'ufficio del legislatore attuale.

Qualche apprensione potrebbe nascere, io non lo nego, e nascerebbe certo dalla dizione dell'articolo 3 della legge. Io spero però o signori, che con le buone disposizioni che hanno manifestato la Commissione e l'onorevole ministro, non sarà difficile trovare la formola la quale eliminando ogni dubbio tolga al riguardo ogni apprensione, ed ogni timore.

Espressa questa speranza, non entro in altre considerazioni. Dalle dichiarazioni che non tarderanno a fare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, molti forse potranno bandire gli scrupoli e i dubbi e sgombrare il timore che con questa legge possano essere lesi cogl'interessi dei privati quegli altresì di enti morali.

Su questo argomento io non debbo aggiungere altro, se non che noi teniamo fermi gli emendamenti concordati e svolti dall'onorevole Gallo annuenti anche altri nostri colleghi.

In quanto all'articolo 3 noi ci riserviamo ccoperare con tutte le nostre forze per rimuovere ogni scrupolo dall'animo di coloro che temono gli effetti di questa legge.

Infine poi ciò che per noi è importante, ed aggiungo anche indispensabile, è la soppressione dell'articolo 6. L'onorevole Gallo ve ne dimostrò le ragioni, ed io, pur non ripetendole, dirò che l'unica forma che possa meglio corrispondere al nostro pensiero è quella proposta, cioè l'abrogazione pura e semplice di tutte le disposizioni legislative precedenti intorno all'abolizione delle decime che pesano ancora come un incubo sulle nostre popolazioni.

Ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Questo disegno di legge contiene due parti; con una si provvede alla commutazione ed all'affrancamento delle decime di qualsivoglia natura ed altre prestazioni fondiarie, con l'altra si aboliscono le decime sacramentali.

Tutti consentono nella prima, perchè è opera civile facilitare le svincolo delle terre dagli oneri, che accumulati a poco a poco nei secoli trascorsi sotto il nome di terraggiere, primizie e quartesi, impacciano la libertà dei trapassi e l'incremento dell'agricoltura. Ma non possono del pari consentire nell'altra parte, con la quale proponesi l'abolizione delle decime ecclesiastiche, e si mette a carico del Fondo per il culto il supplemento di congrua a favore de' parroci e de' vescovi danneggiati da siffatta abolizione; perchè una tale proposta, del tutto inopportuna, offende i principii dell'eguaglianza e della giustizia sociale. Offende i principii dell'uguaglianza perchè non si aboliscono tutte indistintamente le decime ecclesiastiche, ma soltanto quelle riscosse dai ministri del culto, dalle fabbricerie, e da ogni altro ente morale ecclesiastico. L'abolizione qui è determinata dalla persona del godente, non dalla natura della prestazione riscossa. In altri termini le decime della stessa natura si reputano abusive e da abolirsi se dovute a un corpo morale, o a un ministro del culto, si ritengono legittime e si rispettano se riscosse da laici!

Una tale distinzione è ingiusta ed arbitraria e contrasta alla ragione giuridica, dalla quale si vuol far dipendere il proposto provvedimento, la ragione cioè che le dette decime non hanno origine nel diritto ma nell'abuso.

Se questo fosse vero, tutte le decime sacramentali dovrebbero dichiararsi illegali e inesigibili, senza alcun riguardo alla persona del possessore.

Ma dal momento che gli autori del disegno di legge riconoscono la legittimità delle decime sacramentali riscosse dai privati, non possono logicamente niegarla rispetto a quelle godute dai Corpi morali e dai ministri del culto, e sottoporle a diverso trattamento, quando non si voglia cadere nell'assurdo di far sussistere nel medesimo comune le decime sacramentali dovute ad un privato e dichiarare abolite quelle, che si corrispondono alla Chiesa, e ciò sotto il pretesto di provvedere alla emaneipazione economica della proprietà rurale.

Il difetto principale di questo disegno di legge consiste adunque nell'abolire senza buone ragioni un dritto patrimoniale, e di abolirlo parzialmente non per considerazioni obbiettive, ma in rapporto alla persona dell'investito.

A giustificare questa disparità di trattamento si dice che la cessione fatta ai terzi purga il vizio di origine e che l'acquisto a titolo oneroso trasforma le decime in obbligazioni civili.

Luzi. Sono passate nel diritto civile!

Chimirri. Riconoscendo nei privati il diritto all'esazione delle decime, voi siete costretti ad ammettere la originaria legittimità di esse, giacchè un dritto radicalmente nullo non si convalida per successivi passaggi.

Ne giova, per condannare codeste decime, farne risalire l'origine ad antiche concessioni feudali, o ad imposizioni ottenute con le minacce di pene spirituali, o con la violenza, da plebi superstiziose od ignoranti, avvegnachè, se ad infirmare un dritto patrimoniale bastassero siffatte congetture, nessun titolo di proprietà sarebbe al sicuro da simili attacchi (Bravo! Benissimo!).

Or io non intendo che valore possano avere codesti ragionamenti di fronte all'istituto della prescrizione, che sana e legittima qualsivoglia possesso, ancorchè non appoggiato ad un titolo o viziato da mala fede.

Dopo tutto, sia qualunque l'origine di queste decime, basta a dare ad esse efficacia giuridica il diuturno possesso, ed il dritto ad esigerle esercitato da secoli senza contrasto.

E quando pure si voglia prescindere dal possesso e dalla consuetudine, e guardare alle origini, non mancano buone ragioni per giustificare la loro legittimità, come ognuno potrà convincersi ponendo mente a ciò che si legge al riguardo nella relazione illustrativa del progetto. Quivi si dice: "L'obbligatorietà di codesto tributo derivò dalla spontanea sottomissione dei fedeli, dalle affermazioni dommatiche dei Concili e dal diritto canonico. "Ammesso che le decime sacramentali avessero tutte codeste origini, non sono forse cause lecite di obbligazione le spontanee concessioni de' fedeli per sovvenire alle spese di culto, e le prescrizioni canoniche, specialmente nelle provincie, dove aveano vigore di legge positiva?

Ma per giudicare della convenienza di abolire le decime sacramentali, più che alla ricerca delle origini, giova attendere alla loro condizione presente.

La giurisprudenza dei nostri tribunali le ritiene come oneri reali, infissi al fondo.

Zanardelli, ministro guardasigilli. Nemmeno per sogno! (Commenti).

Chimirri. Si è disputato se l'onere colpisce il fondo, ovvero i soli frutti, ma tutti ammettono che il diritto di decima costituisce un jus civile ad rem. (Rumori in vario senso).

Zanardelli, ministro guardasigilli. Nessuno! Nemmeno i canonisti.

Chimirri. Vi sono due sentenze della Corte di cassazione di Firenze del 30 dicembre 1882 e 17 luglio 1873, che affermano doversi le decime riguardare come peso inerente al fondo ai sensi del § 1144 del Codice austriaco e degli articoli uno e due della legge 21 gennaio 1864...

Voci. No! no!

Chimirri. Come no?

Presidente. Non interrompano!

Chimirri. Se gli interrutori dicono di no, allora il mio argomento diventa più incalzante, avvegnachè se fosse vero, come essi pretendono, (che i tribunali non attribuiscano alle decime efficacia ed effetti di obbligo civile a che si propone una legge per abolirle?

Di qui non si esce: o le decime costituiscono diritti patrimoniali civilmente esigibili, e in tal caso intendo che sia nell'interesse dei debitori di farle abolire; o costituiscono un abuso, un avanzo di barbarie non sorretto d'alcun titolo giuridico, e in tale caso non occorre alcuna legge, giacchè i tribunali non darebbero la loro sanzione a riscossioni abusive ed illegali (Bene! Bravo!).

E, poi, notate contradizione: mentre si afferma che le decime sacramentali devono abolirsi perchè imposte dalla prepotenza e dall'abuso, nel tempo stesso si concede un compenso ai parroci ed ai vescovi ai quali si toglie un tal provento. O tal provento costituisce un diritto esigibile, e allora, intendo che abolendolo s'indennizzi il possessore, o è un fatto illecito ed abusivo, come dite, ed in questo caso diventa illogica ed assurda la proposta del compenso, avvegnachè gli abusi si tolgono, non si compensano.

Insomma riconoscete sì o no agli enti ecclesiastici e ai ministri del culto il diritto di esigere le decime?

Se sì, voi potete commutare ma non abolire la prestazione; se no, dovreste logicamente abolirle senza compenso.

Questo sentimento, che vi trae vostro malgrado ad indennizzare in parte i vescovi ed i parroci danneggiati dalla proposta abolizione, prova che non siete poi tanto sicuri di quel che dite, e che ondeggianti e combattuti da opposti pensieri, vi appigliate ad una transazione, la quale si risolve in una doppia ingiustizia, giacchè mentre si sgravano dall'onere delle decime quelli, che hanno l'obbligo di sopportarlo, lo si gitta sul pubblico erario.

In fatti voi abolite le decime a favore degli attuali possessori delle terre gravate.

Comunque costoro la possiedano, o per acquisto o per diritto successorio, è chiaro che l'onere nei diversi passaggi è stato calcolato deducendo dal prezzo il capitale corrispondente alla decima.

I possessori attuali adunque ebbero assegnate le terre per un prezzo minore del reale, perchè depurato del capitale della decima. (Bisbiglio).

Ora qual'è l'effetto dell'abolizione delle decime, fatta nel modo che si propone?

Si regala agli attuali possessori un capitale corrispondente alla decima abolita.

Vi piace conceder loro questo dono; fate pure, ma a condizione che ciò che date agli uni non sia tolto ad altri.

Or sodisfa il vostro progetto a questa condizione? Non mi pare; giacchè mentre da una parte si procura un vantaggio ai possessori, dall'altra si cerca il modo come provvedere ai compensi, e su questo i vari disegni di legge presentati sulla materia non si trovano punto di accordo. In essi il compenso, lungi di determinarsi nell'equivalente della prestazione soppressa, fu limitato a un semplice supplemento di congrua fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili e di lire 800 per i ministri del culto aventi cura d'anima, ma si disputò lungamente se l'onere corrispondente dovesse cadere a carico dello Stato o riversarsi ai comuni.

La Commissione, della quale fu relatore l'onorevole Rinaldi, si appigliò a questo secondo partito, considerando che sostituendo alla decima le congrue, queste come corrispettivo di un pubblico servizio, al pari degli stipendi del medico, e del maestro di scuola, si devono pagare dai comuni, ne' quali riscuotevansi le prestazioni soppresse, seguendo così la consuetudine invalsa nelle provincie napoletane e ribadita dal regio decreto del 17 febbraio 1861, che richiamò in vigore l'antica polizia ecclesiastica regolata dai reali dispacci del 1769 e 1772.

Invece il disegno di legge, che discutiamo, si appiglia al partito di conservare le decime abolite sino alla morte degli attuali investiti e pone a carico del Fondo culto i supplementi fissati a favore dei successori.

Il mantenimento temporaneo della riscossione delle decime sacramentali, a vantaggio degli odierni investiti, è un'altra prova che gli stessi autori della legge non le reputano poi cotanto ingiuste, e condannevoli, come danno ad intendere, giacchè in tal caso sarebbero molto impacciati a giustificare la facoltà concessa di continuare ad esigere una prestazione riconosciuta abusiva ed illegale.

Quanto al peso, che s'impone al Fondo pel culto io non so se quell'amministrazione si trovi in grado di sopportarlo.

Ne dubitò anche l'onorevole Rinaldi, e ne disse i motivi nell'accennata relazione.

Sono note le cause, che impoverirono il Fondo pel culto, la confusione dei patrimoni che vennero ad esso affidati, le obbligazioni imposte a suo carico dalle leggi del 1866 e del 1867, i prestiti fatti per sopperire al carico delle pensioni,

e le frequenti alienazioni di rendita per rimborsare le anticipazioni fatte dal tesoro. Il patrimonio secolare servì spesso a covrire la deficienza del patrimonio regolare.

Oggi le condizioni economiche del Fondo pel culto sono, a quel che si dice, migliorate; ma quel miglioramento si ottenne ritardando i benefici promessi a' Comuni dalle leggi eversive dell'asso ecclesiastico.

E valga il vero: a tenore della legge del 1867 l'amministrazione del Fondo pel culto avrebbe dovuto consegnare ai Comuni la rendita assegnata ai partecipanti delle chiese ricettizie a misura che gli assegni diventano vacanti; ma quella disposizione non venne mai osservata, e le angustie finanziarie consigliarono di ritardare la consegna della rendita fino alla cessazione dell'ufficio di tutti i partecipanti.

Fagiuoli, relatore. Ma non è vero!

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ella confonde patrimonio con patrimonio.

Chimirri. Non confondo niente, anzi ho deplorata la confusione che si è fatta dei due patrimoni. Che cosa dunque confondo?

Fagiuoli, relatore. L'articolo 35 col 28!

Presidente. Non interrompano!

Chimirri. È vero o no che una parte dei beni appartenenti al patrimorio ecclesiastico, secolare e regolare va attribuita ai comuni?

Fagiuoli, relatore. Si!

Chimirri. Se lo dite nella vostra relazione!

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Dimostreremo a suo tempo quale confusione enorme Ella faccia.

Presidente. Ma non interrompano; lascino proseguire!

Chimirri. Aspetterò di sentire in che consiste questa confusione.

Quello ch'io dico è scritto nella legge, e non arrivo a comprendere il significato di queste interruzioni.

Io affermo che, tanto in forza dell'articolo 35 della legge del 1886, quanto per il disposto dell'articolo 2 della legge del 1867, il quarto della rendita iscritta e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, nonchè la rendita iscritta a favore dei partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, a misura che cessano gli assegni, sono devolute ai comuni

Or, che cosa è accaduto con la confusione dei patrimoni? Spesso con le attività di uno si è supplito alle passività dell'altro, e non si è potuto addivenire ancora ad una regolare reintegra, e si è andato avanti a furia di ripieghi.

Se dunque il Fondo per il culto non riesce a sopportare gli oneri impostigli dalle leggi eversive, se il patrimonio regolare per far fronte alle pensioni fa costretto ad avvalersi de' capitali del patrimonio secolare, questo nuovo carico dei supplementi di congrue in compenso delle decime soppresse finirà di accasciarlo, ritardando indefinitamente i beneficii, che da quella legge aspettano i comuni.

Ora sia che si addossi quel compenso ai comuni, come proponeva la precedente Commissione, sia che si ponga a carico del Fondo culto, come prescrive il presente disegno di legge, la conseguenza è la stessa: si sgrava gratuitamente del peso delle decime chi ha il dovere giuridico di pagarle e si aggrava del corrispettivo il patrimonio pubblico, danneggiando direttamente o indirettamente i comuni.

l'armi quindi di potere rispetto a questa prima parte conchiudere che senza affaticarsi a cercare l'origine e la legittimità delle decime sacramentali attraverso i secoli passati, è d'uopo riguardarle nella loro attuale condizione giuridica. E se così riguardate esse hanno natura ed efficacia di obbligazioni esigibili, sarà lecito commutarle, come ogni altra prestazione fondiaria, ma non abolirle.

Che se vi piace, in conformità di quanto si è praticato in altre provincie con leggi precedenti, sgravare dell'obligo del compenso gli attuali debitori, consentite di lasciare in sospeso questa parte del progetto, perchè sia meglio e più maturamente studiata nel senso di vedere se per pareggiare le condizioni di tutte le provincie convenga piuttosto mettere tutti i supplementi di congrata a carico dei comuni, o gravarli tutti sul bilancio del Fondo pel culto, non essendo giusto che in una parte del regno il corrispettivo delle decime si faccia sopportare ai municipi, ed in altre si ponga a carico dello Stato.

La quistione delle decime non è così semplice, come si vuol credere, e per risolverla equamente, occorrono studi seri e ponderati, i quali solo il Governo può fare.

Infatti l'onorevole Villa, ministro guardasigilli, prima di portare innanzi alla Camera il disegno di legge per l'abolizione ed affranco delle decime, (che fu poi ripresentato dall'onorevole Zanardelli) nel 1880, di accordo con la Commissione, ordinò un'inchiesta sulla forma, natura, ammontare, denominazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie, distinguendole in sacramentali, non sacramentali, miste, ecc.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. E fu fatta.

Chimirri. No. Onorevole ministro, fu tentatama non fatta! Ho qui fra mani un documento ufficiale, la relazione dell'onorevole Rinaldi, ove si legge:

"La Giunta vide la confusione delle idee e delle cifre e cercò di distrigarla, ma indarno. Le carte furono rimandate ai pretori con altre istruzioni dilucidative, eppure non si giunse ad ottenere notizie precise; di tal che dopo tanto lavoro si ebbe un quadro riassuntivo, su cui non è possibile fare alcun assegnamento.

"La Commissione perciò, seguendo le norme contenute nel progetto ministeriale, ha stimato di presentare ulteriori indagini, ed affermare seltanto, che le decime e le prestazioni non derivanti da dominio, o da concessioni tacite od espresse, di fondi, debbano essere tutte abolite per ragioni di civile progresso.

Dunque il Governo avverti la necessità di opportune e minuziose ricerche prima di provvedere definitivamente su questa antica ed arruffata quistione delle decime. Si raccolsero dati, ma questi riuscirono incompleti e insufficienti perche gli interpellati per diffidenza tacquero, e furono reticenti.

Preme dunque completare innanzi tutto quelle indagini. Nè il ritardo può essere nocivo.

Ciò, che soprattutto preme, è la conversione e l'affranco delle prestazioni fondiarie; quanto all'abolizione delle decime sacramentali e alla determinazione dei compensi da dare in cambio delle decime abolite, v'è sempre tempo di studiare e provvedere con più maturo ed illuminato consiglio.

Mi resta ora ad aggiungere brevi osservazioni sulla seconda parte del progetto, che provvede alla commutazione delle decime e canoni fissi di ogni natura, delle quali è parola nell'articolo 3.

Per tutte le altre decime, terraggere, quartesi, primizie, e per tutte indistintamente le prestazioni fondiarie di qualsiasi natura e sotte qualunque denominazione, si prescrive la conversione, e anche su ciò non cade disputa; ma nel fissare le norme per l'affrancamento si prescrive non potersi riscuotere per l'avvenire in misura maggiore del decimo; che serve poi di base alla liquidazione dell'indennizzo.

Di questa limitazione ingiusta ed arbitraria parlò diffusamente l'onorevole Di Camporeale, e gli argomenti da lui addotti hanno prodotto profonda e favorevole impressione.

Intendo che si possa almanaccare e discutere sulle origini e sul valore giuridico delle decime

sacramentali, ma non so comprendere come si possa trattare con tanta disinvoltura una materia, che non esce dall'orbita del diritto contrattuale, giacchè nessuno mette in dubbio che le prestazioni ond'è parola nell'articolo 3, mettano capo in convenzioni espresse o tacite, passate fra il padrone della terra ed il colono.

Qui non vi sono abusi feudali da correggere, o violenze da riparare, ma contratti leciti e liberamente conchiusi, che il legislatore è tenuto a rispettare.

Se l'interesse dell'agricoltura, e l'emancipazione economica delle terre sono motivi sufficienti a legittimare la conversione e l'affranco, i modi di praticarlo e l'indennizzo non possono regolarsi altrimenti che con le norme della espropriazione per causa di pubblica utilità.

Or condizione prima ed imprescindibile di questa espropriazione è il giusto prezzo, ed il prezzo è giusto quando equivale al valore, che avrebbe la cosa in una libera contrattazione di compra e vendita.

Ciò posto voi potete obbligare il creditore a riceversi in luogo della decima in derrate o del censo una corrispondente somma in danaro, ma questa somma deve essere ragguagliata al valore effettivo ed alla misura della prestazione, che si affranca.

Ogni altro misura è, come dissi, ingiusta ed arbitraria, una violazione del dritto patrimoniale, un vero spoglio.

Invano si obiettano dottrine e principii economici sull'importanza del lavoro, sull'aumento dei salari: tutto questo non ha che fare con la materia, ch'esaminiamo. Al modo stesso che il legislatore non può intervenire nel patto del lavoro, nè definire a priori i rapporti contrattuali nella determinazione del tuo e del mio, così non può modificare con un articolo di legge le convenzioni validamente conchiuse.

Sarebbe un nuovo ufficio di tutela, ed una strana ingerenza, che per questa via si attribuirebbe lo Stato.

Può darsi che taluna di codeste prestazioni sia grave, ammetto che in qualche caso speciale l'astuzia e la prepotenza del concedente sia riuscita a strappare vantaggiose condizioni al colono; ma è questa una ragione per ridurre alla stessa misura del decimo prestazioni, che rappresentano tanta varietà di contratti?

Io spero che la Camera non si metterà per questo pericoloso pendio, e manterrà inviolato il dritto de' contraenti, e le ragioni inviolabili della proprietà, fondata nel consenso dei pariscenti e suggellate dall'osservanza secolare. Siffatte prestazioni rappresentano nella maggior parte la quota de' frutti, che il colone perpetuo deve al padrone della terra, sulla quale vissero i suoi maggiori, e che oggi egli stesso coltiva. Affrancandola egli diventa proprietario, e l'indennizzo rappresenta nè più nè meno che il prezzo dell'acquisto.

Ora non è piccolo vantaggio acquistare un possesso per il capitale corrispondente alla prestazione stabilita in tempi remotissimi, quando essa era fissata come ricognizione del dominio, e non come uso e norma di una futura vendita coatta.

Se vi preme condurre a porto questo disegno di legge, accettate l'emendamento proposto all'articolo 3 dell'onorevole Di Camporeale, e contentatevi dello affranco delle decime, rinviando a miglior tempo la soppressione di quelle, ond'è parola nell'articolo 1°.

Ho udito parlare di decime personali, ma di queste dopo l'abolizione dei feudi non esiste traccia.

Voci. Ci sono.

Chimirri. Non è possibile, perchè una prestazione personale equivale a un'imposta, e nel regno a nessuno è dato di levar tasse, meno alle provincie e ai comuni, ed ai consorzi autorizzati, nei limiti della legge, a meno che non s'intenda col nome di prestazioni personali le obbligazioni in rem scriptae, le quali, sebbene dovute da una determinata persona, non cessano di aver rapporto al possesso della cosa.

Limitiamoci adunque ad applicare alla materia dello decime il principio civile dell'affranco, che fu largamente attuato nella nostra legislazione, ma con norme di equità e di giustizia e col rispetto dei diritti quesiti.

All'onorevole Gallo, che con eloquenti parole riuscì ad appassionare questa calma discussione, dirò che a nulla approda ricordare in tempi normali e tranquilli provvedimenti presi in tempi di commozioni sociali, quando il criterio politico inesorabilmente s' impone e fa tacere il criterio giuridico. Eppure negli esempi e nelle leggi da lui ricordate all'abolizione delle decime fu sempre accordato un corrispettivo equivalente, e questo venne imposto non già allo Stato, ma agli enti speciali, che rappresentavano il patrimonio ecclesiastico.

Quando furono abolite le decime nell'isola di Sardegna si assegnarone 800,000 lire sul bilancio della gran cancelleria per intennizzare gli investiti. In Toscana si soppressero le decime, ma vennero convertite in una somma a pro della depositeria del Ministero degli affari ecclesiastici. In

Napoli si abolirono le decime sacramentali surrogandovi le congrue mediante assegni sui beneficii semplici di regia nomina. (Interruzione dell'onorevole ministro Zanardelli).

Se questa maniera di conversione poteva ammettersi quando il patrimonio ecclesiastico era tuttora intatto e in possesso della Chiesa, oggi non è più possibile, essendo le cose radicalmente mutate.

Notò lo Stein che nelle rivoluzioni, anche compiute senza violenza, si attenua e si perde la coscienza del diritto; ma è dovere della generazione, che segue, di risolverla, giacchè se le rivoluzioni creano talvolta o rinnovano gli Stati, questi non si mantengono nè si consolidano non attuando la giustizia tanto nelle leggi quanto nelle amministrazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Serena. Domandai di parlare quando il mio amico, l'onorevole Spirito, portava la questione in un campo assolutamente diverso da quello nel quale dovremmo rimanere. Prendo a parlare ora che un altro mio egregio amico, l'onorevole Chimirri, ha creduto di combattere in massima il disegno di legge.

Se l'onorevole Chimirri ed io ci fossimo trovati alla fine del passato secolo nell'Assemblea francese quando fu vivamente agitata la questione che oggi si vorrebbe agitare presso di noi, io avrei con lui sostenuto la proposta della commutazione e della affrancazione delle decime, ed avremmo avuto entrambi, non so se il piacere od il dispiacere, di veder sorgere di fronte e contro di noi arcivescovi e vescovi i quali chiedevano e votavano l'abolizione delle decime, di questo antiquato balzello, in favore di cui ha parlato testè l'onorevole Chimirri.

Ma, o signori, oggi noi non possiamo fare una questione teorica; oggi noi dobbiamo vedere come si abolirono le decime nelle diverse regioni di Italia, e provvedere all'abolizione di esse in quelle provincie dove non furono abolite.

Il disegno di legge che ci si presenta, informato ad un principio di giustizia distributiva, ha un difetto comune agli altri disegni di legge presentati nelle passate Legislature; è troppo generale.

Se fin dai primi anni del nostro risorgimento si fosse presentata una legge speciale per l'abolizione delle decime in quelle provincie o regioni dove non erano state abolite, a questa ora, o signori, non parleremmo più di decime: tutte sarebbero state abolite. Gli oratori che hanno parlato prima di me hanno già ripetuto tutto ciò che si trova scritto nelle varie relazioni presentate alla Camera fin dal 1864; posso quindi dispensarmi dal ricordare come e quando le decime vennero abolite in gran parte d'Italia; ma non posso dispensarmi dal domandare alla Camera: è giusto, è equo conservare e mantenere le decime solo in quelle regioni in cui non furono abolite?

Ma, si dice, l'abolizione nelle provincie in cui le decime furono abolite non fu un'abolizione senza compenso, i debitori di decime furono obbligati a dare un correspettivo.

Quale ed a chi? L'onorevole Chimirri or ora diceva che fu imposto ai comuni del mezzogiorno l'obbligo di supplire alla congrue dei parroci.

Chimirri. Le congrue furono costituite coi benefizi di regia nomina.

Serena. Sta bene, in Napoli le decime furono abolite e surrogate con una congrua mercè assegni sui beneficî semplici di regia nomina; ma questi benefizî formavano parte del patrimonio della Corona, ed erano dati alle parrocchie in sostituzione delle decime abolite senza compenso, e quando non bastavano le rendite di questi benefizi i comuni avevano l'obbligo di supplire alle congrue dei parroci, non gli antichi debitori delle decime.

Questa era la legislazione napoletana.

Lo stesso onorevole Chimirri ha detto, ed io non ripeto, come si provvide nelle altre regioni d'Italia al pagamento delle congrue. Ma i debitori di decime, onorevole Chimirri, corrisposero nulla in tutte codeste provincie? Qui sta la questione. Ora se nelle altre regioni i debitori di decime non hanno dato nulla agli antichi creditori, perchè dobbiamo pretendere che i debitori delle decime, in quelle provincie dove ancora esistono, dieno un correspettivo? Così va posta la questione, signori miei, e, posta così, cerchiamo di risolverla secondo giustizia e senza divagare o spaziare nel campo del diritto astratto.

Se le sedute mattutine hanno un vantaggio, esso è quello di risparmiare agli oratori la noia di preparare dei lunghi ed ornati discorsi; egli è perciò che io parlo così improvvisamente, e prego la Camera di perdonarmi se non adopro nel mio discorso una forma studiata.

Dunque, in massima, io sono favorevole alla legge, e se non mi sono fin dalle prime inscritto a parlare in favore, è stato perchè, avendo nelle passate Legislature, non una, ma più volte sollevato questioni di alta politica ecclesiastica, non ho voluto nemmeno far sorgere il sospetto, soltanto coll'inscrivermi a parlare, che io volessi

su questo argomento far rinascere una questione che dispiacevolmente e inopportunamente, me lo perdonino, è stata trattata dall'onorevole Spirito e dall'onorevole Toscanelli prima di lui...

Toscanelli. C'è anche Gallo! (Ilarità).

Serena. Ma se io sono favorevole in massima, non posso però dispensarmi dal fare alcune osservazioni intorno a questa legge. Ad una prima ho già accen nato, dicendo che la legge ha il difetto di essere troppo generale. Osservo ora, che si sono in essa confuse le decime sacramentali, signorili e miste con le decime dominicali che rappresentano un correspettivo della concessione o del godimento di terre. Se si fossero fatte due leggi speciali, una per le decime sacramentali per quello provincie dove ancora esistono, ed un'altra per le dominicali, le quali tutti siamo d'accordo a voler commutate ed affrancate, il còmpito nostro sarebbe stato di molto agevolato.

La conseguenza di questa confusione, o signori, sarà questa, che voi vedrete nel seguito della discussione della presente legge presentare degli emendamenti, i quali non avranno altro scopo se non quello di provvedere ad alcune speciali condizioni locali. L'onorevole Gallo ne ha già presentati parecchi riguardanti la sua regione, perchè appunto delle condizioni di quella regione non si è tenuto conto nella legge che ora discutiamo.

Capisco che anche in una legge d'indole generale si può provvedere a singoli e diversi casi; ma appunto perchè tutte le modificazioni, che verranno propeste a questa legge, si riferiranno a speciali condizioni, di cui non tutti hanno una perfetta cognizione, sarà difficile lo intenderci.

La seconda osservazione che io mi permetto di fare all'onorevole Commissione ed agli onorevoli colleghi che hanno proposto questo disegno di legge, è la seguente.

Si è detto nell'articolo 1º che gli odierni investiti di beneficii ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge continueranno, fino a quando lo conservino, a percepire le decime suddette.

Io intendo, l'onorevole Commissione e gli onorevoli proponenti il disegno di legge per renderlo più accettabile hanno creduto di proporre dei temperamenti; ma questi temperamenti, me lo perdoni il mio amico l'egregio relatore Fagiuoli, si risolvono in una evidente ingiustizia. Di fatti voi dichiarate che è abolita la decima ecclesiastica per tutti; ma se in una diocesi o in una parrocchia vi saranno dei vescovi o dei parroci molto giovani, ai debitori di decime di quella diocesi o di quella parrocchia voi farete pagare le decime in natura,

o in contanti per altri 25 o 30 anni; agli altri debitori di decime di diocesi o di parrocchie che non hanno oggi o non avranno domani gl'investiti del beneficio, farete subito godere gli effetti della abolizione. Mi pare, lo dico francamente, che non ci sia quella parità di trattamento che deve usarsi con persone che trovansi nelle identiche condizioni.

Un'altra cosa ha fatto la Commissione. Nell'articolo 2º ha messo definitivamente a carico del Fondo per il culto, tanto le mense dei vescovi, quanto le congrue dei parroci.

Ora io avrei desiderato che qui si fosse parlato solamente delle parrocchie e si fosse provveduto unicamente alla condizione dei parroci, per una ragione molto semplice, ampiamente svolta dal mio dotto amico Antonio Rinaldi nella relazione fatta in nome della Commissione di cui io pure ebbi l'onore di far parte. L'ente parrocchia non abolito, è un ente civile e naturalmente noi dobbiamo provvedere al mantenimento di questo ente, come vi provvidero i legislatori delle varie parti d'Italia nei modi e nei tempi diversi accennati in questa discussione.

Ma, si dirà, alle mense de' vescovi non si deve provvedere da chi ha preso tutto il patrimonio ecclesiastico, da chi ora toglie ai vescovi le decime sacramentali? Si: ma non era questo il luogo di provvedere definitivamente. Si poteva al più provvedere provvisoriamente alle mense delle diocesi non vacanti; ma rinviare ogni questione definitiva sull'ammontare della mensa e sul numero delle diocesi alla legge richiesta dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie, cioè alla legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica.

Noi abbiamo già un disegno di legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica, e a me è doluto immensamente che l'onorevole Toscanelli ieri ne abbia parlato senza usare i debiti riguardi ad un uomo illustre e benemerito come è il senatore Cadorna, autore di quel disegno. Io che ho fatto parte della Commissione reale presieduta dall'illustre Cadorna, ma che non ho fatto parte della Sotto commissione che elaborò quel disegno di legge, comprendo perfettamente quale è la più seria osservazione che può farsi al disegno Cadorna.

Esso non potrà essere attuato finche durera lo stato presente di cose tra lo Stato e la Chiesa, non finche durera il dissidio, perche secondo me dissidio non esiste; ma finche il Pontefice non si riavvicinera all'Italia.

I cattolici i quali sono chiamati in quel progetto di legge ad eleggere i membri delle Com-

missioni diocesane, se avranno l'ordine di non andare a votare, non vi andranno, e quindi quel progetto, quando fosse convertito in legge, potrebbe rimanere lettera morta. Ma in quel disegno di legge, che, ripeto, avrei voluto veder giudicato in modo diverso dall'onorevole Toscanelli, vi sono delle utilissime disposizioni che potranno esser tenute presenti dal Governo e dal Parlamento italiano in migliore occasione. Io avrei dunque rinviate, alla legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica tutte le questioni relative alle mense dei vescovi.

Un'altra osservazione io debbo fare all'onorevole ministro di grazia e giustizia. A me rincresce che egli abbia interrotto l'onorevole Chimirri, ma io gli domando: il Fondo per il culto potrà esso sopportare il nuovo onere derivante da questa legge?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Sicuro.

Serena. Egli mi risponde: sicuro: forse se io ripetessi le cose dette dall'onorevole Chimirri, potrebbe replicare che c'è una confusione enorme, che non distinguiamo il patrimonio regolare dal patrimonio secolare.

Ma, onorevole ministro, Ella sa meglio di me che se in questo momento le condizioni del Fondo per il culto sono migliorate, finora però i due patrimoni, distinti nominalmente, realmente si erano confusi, e non so se addossando al Fondo del culto altri oneri, esso potrà essere in grado di sopportarli, specialmente se si mantiene l'obbligo imposto dalla legge di provvedere anche al supplemento di tutte le mense vescovili ora esistenti.

Vi è un'altra preoccupazione in me, che è stata accennata anche dall'onorevole Chimirri, ed è quella che possa restare lettera morta l'articolo 2º della legge 15 agosto 1867 per le rendite delle chiese ricettizie che dovrebbero andare ai comuni del mezzogiorno.

Signori, parliamoci schiettamente. Io sono meridionale e sono il primo a riconoscere che la giustizia impone che si voti questa legge. Ma badiamo a non fare un diverso trattamento. Se in alcune regioni il supplemento di congrue ai vescovi e ai parroci fu imposto dai diversi Governi ai comuni, non è giusto, o signori, che il supplemento di congrue ai vescovi ed ai parroci di altre regioni sia imposto a tutto lo Stato od al patrimonio ecclesiastico che apparteneva a tutta l'Italia.

Io sento il dovere di richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sulle conseguenze che potrebbe avere questa disposizione della presente legge, perchè egli possa a tempo convenientemente provvedere. Fatte questo brevi osservazioni, o per dir meglio esposti questi miei dubbi sulla legge che ci si presenta ed a cui darò il mio voto favorevole, io avrei finito. So che dopo le proposte fatte dall'onorevole mio amico Di Camporeale nella passata seduta, la Commissione è venuta ad accordi e proporrà degli emendamenti all'articolo 3°.

Di Camporeale. Sono andati a monte.

Serena. Ad ogni modo io spero che l'onorevole Di Camporeale manterrà le proposte, che si riferiscono all'articolo in cui si parla di terraggiere, quartesi, primizie ed altre prestazioni fondiarie.

L'onorevole Toscanelli non ha trovato in nessun vocabolario il vocabolo terraggiere. Ma, onorevole Toscanelli, quando si tratta di diritto feudale, di decime ecclesiastiche e di simili cose, il vocabolario che bisogna consultare è la storia dolorosa delle varie regioni d'Italia nei secoli passati. (Bravo!) Consulti quel vocabolario e troverà i vocaboli terraggiera, terratico, quartesi, carnatiche, minute, novali ed altri interminabili che sembrano barbari, e lo furono davvero nel nome e nel fatto quando erano in vigore e opprimevano in mille modi gli infelici abitanti dei feudi, laici od ecclesiastici che fossero.

E giacchè ho citato l'onorevole Toscanelli, io conchiuderò rivolgendogli una parola, ma senza entrare menomamente nel campo da lui mietuto.

Onorevole Toscanelli, quello che Ella desidera io non lo temo, ma temo solo, onorevole Toscanelli, per la libertà di quella Chiesa, che Ella difende.

Una conciliazione a modo suo ci metterebbe per lo meno nella necessità di ritornare a quella che in altri tempi fu davvero una sapiente politica ecclesiastica, alla politica inaugurata nel mezzogiorno d'Italia nei passati secoli, cioè alla politica giurisdizionale. Dovendo vivere in quel modo in cui Ella, onorevole Toscanelli, vuole che si viva col Vaticano, dovremmo difendere lo Stato in qualche modo; dovremmo quindi necessariamente ritornare al sistema dei concordati, e i concerdati, onorevole Toscanelli, farebbero al pontefice una condizione inferiore a quella che noi gli abbiamo fatta con la legge sulle guarentigie (Bravo! Benissimo!).

Io non so, per quanto ne abbia sentito parlare dentro e fuori dell'Aula, se vi sia qualche cosa a questo proposito.

Nessuno però ci ha detto, nè qui nè fuori, quale è la via che dobbiamo percorrere per raggiungere la meta, che dall'onorevole Toscanelli è desiderata, e da me non è temuta. Se si troverà questa via, tanto meglio. Io mi limito a dire: fata viam inve-

nient, e se l'onorevole Toscanelli non vuole che io dica fata, dirò: Deus (Si ride) viam inveniet.

Noi intanto continuiamo a percorrere la nostra via, senza preconcette ostilità e senza vane paure. (Benissimo!).

Voci. A domani! a domani! (Molti deputati escono dall'aula).

Presidente. Vista l'ora tarda, nella seduta pome-

ridiana si stabilirà quando dovrà essere proseguita questa discussione.

La seduta termina alle 11.55.

PROF. Avv. LUIGI RAVANI Capo dell'ufficio di revisione.

Rome. 1887. — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimenti del Fibreno).